

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 marzo 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO AOSTA CALCIO POLLEIN A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO POLLEIN/NEW TEAM DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 572 del 21.3.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Aosta Calcio Pollein A.S.D. di Aosta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO A.S.D. FUTSAL PISTOIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL SIG. PULLERÀ LUCA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, FUTSAL PISTOIA/PRATO CALCIO A CINQUE DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 550 del 13.3.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Futsal Pistoia di Pistoia, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Pullerà Luca alla data del 30 novembre 2013.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 28 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete